



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2008/0029 di Reg.

Seduta del 25/02/2008

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO.

L'anno 2008, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 19.15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME		N.	NOME E COGNOME	
01.	MISTRELLO DESTRO GIUSTINA	Ag	21.	ZOCALI ROMUALDO	
02.	MARIN MARCO	A	22.	FALESCHINI SANDRO	
03.	BORDIN ROCCO		23.	ZANGROSSI CRISTIANA	A
04.	MENORELLO DOMENICO		24.	VETTORE ANTONIO	
05.	AVRUSCIO GIAMPIERO		25.	VIO MARIO	
06.	PISANI GIULIANO		26.	BERNO GIANNI	
07.	SALMASO ALBERTO		27.	CAVAZZANA PAOLO	
08.	RICCOBONI TOMMASO	A	28.	DALLA LIBERA SIMONE	
09.	CARABOTTA EMANUELE		29.	VERLATO FABIO	
10.	NICOLINI BENEDETTA	A	30.	PIPITONE ANTONINO	A
11.	NACCARATO ALESSANDRO		31.	NOVENTA GIORGIO	
12.	ZAMPIERI UMBERTO		32.	SAIA MAURIZIO	A
13.	ZAN ALESSANDRO		33.	ZANON GABRIELE	
14.	BOSELLI ANNA DETTA MILVIA		34.	ZANESCO LUIGI	A
15.	MOLINARI ORAZIO		35.	FEDE ANTONELLA ANNA	A
16.	LENCI GIULIANO		36.	MAZZETTO MARIELLA	
17.	BALDUINO ARMANDO	Ag	37.	D'AGOSTINO AURORA	A
18.	DI FALCO DOMENICO		38.	FORESTA ANTONIO	A
19.	COVI CARLO		39.	BELTRAME GIULIANA	
20.	ITALIANO SALVATORE		40.	DI MASI GIOVANNI BATTISTA	

e pertanto complessivamente presenti n. 29 e assenti n. 12 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

SINIGAGLIA CLAUDIO
MARIANI LUIGI
PIERUZ RUGGERO
ROSSI IVO
BORTOLI MAURO
BOLDRIN LUISA

PIRON CLAUDIO
BICCIATO FRANCESCO
A CARRAI MARCO
SIRONE GAETANO
BALBINOT MONICA
RUFFINI DANIELA

Presiede: Il Presidente del Consiglio Anna detta Milvia Boselli

Partecipa: Il Segretario Generale Giuseppe Contino

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Di Falco Domenico

2) Salmaso Alberto

La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 54 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Mauro Bortoli, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori consiglieri,

Il D. Lgs. 15.12.1997, n.446 ha conferito ai comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) consentendo di disciplinare con apposito regolamento l'applicazione e la gestione dell'imposta.

Questo Comune ha recepito le indicazioni contenute nel decreto stesso, approvando con deliberazione consiliare n. 161 del 30.11.1998, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1999, e successivamente provvedendo ad apportare modifiche con deliberazioni consiliari n. 15 del 31.1.2000, n. 116 del 20.11.2001 n. 30 del 25.3.2002, n.2 del 12.1.2004, e n.107 del 3 novembre del 2005;

Con l'entrata in vigore della legge 24.12.2007 n.244 -Finanziaria 2008-, alla luce anche delle disposizioni introdotte con la precedente legge finanziaria 2007, n.296 del 27/12/2006, si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento I.C.I., per adeguarlo a tali interventi normativi che incidono sostanzialmente sulla gestione dell'imposta, nonché aggiornare i riferimenti normativi nello stesso contenuti, non più attuali.

A tale riguardo, si propongono le seguenti modifiche:

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e detrazione d'imposta:

Viene introdotta la frase "*con deliberazione del Consiglio Comunale*", in sostituzione di "*Giunta Comunale*", rientrando la potestà di stabilire le aliquote e le detrazioni nei poteri del Consiglio Comunale, come previsto dal comma 156 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006;

Art.3 – Disposizioni particolari su fabbricati di interesse storico e artistico.

Si introduce il richiamo al D. Lgs. 22/01/2004 n.42 che sostituisce il precedente D. Lgs. 29/10/1999 n.490.

Vengono inoltre richiamati gli "*artt. 10 e 13*" del decreto stesso, che costituiscono fondamento della disposizione agevolativa

Art.4 – Assimilazione ad abitazione principale:

Viene introdotta al comma 1, che disciplina il trattamento riservato alle abitazioni concesse in uso gratuito, la previsione che la dimora abituale può essere dimostrata oltre che con la residenza anagrafica, anche con l'intestazione delle utenze domestiche, purchè nel territorio comunale il parente assegnatario non usufruisca già delle agevolazioni prima casa (aliquota ridotta del 4,5 per mille e detrazione).

Al comma 1, ultimo capoverso viene introdotta la disposizione "*detrazione ordinaria di € 103,29...*", mentre resta esclusa l'applicazione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 1, comma 5 della L. 24/12/2007 n.244" con ciò intendendosi che, in caso di uso gratuito, le agevolazioni prima casa non comprendono l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile.

Art. 4 bis – Agevolazioni in materia di atti di attribuzione – aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della L. 30/12/2004 n.311

Questo articolo viene abrogato in quanto sono scaduti i termini (31/3/2006), previsti dall'articolo stesso per l'applicazione delle agevolazioni I.C.I. in materia di attribuzione – aggiornamento del classamento catastale ex commi 336 e 337 dell'art. 1 della L.30/12/2004 n.311.

Art. 5 – Riduzione di imposta per immobili inagibili:

Vengono eliminati i termini *“inabitabili e inabitabilità”* e mantenuti i soli termini *“inagibili e inagibilità”* così come previsto dalla vigente normativa in materia urbanistica (DPR 06/06/2001 n.380).

Art. 6 – Esenzioni per enti non commerciali:

Vengono introdotte le parole: *“dallo stesso”* e *“utilizzatore”*, per rafforzare il concetto, già contenuto nell’articolo attualmente in vigore, che ai fini dell’applicazione delle esenzioni previste a favore di enti non commerciali, il fabbricato, oltre che posseduto deve essere anche utilizzato dallo stesso ente non commerciale che lo possiede;

Art. 7 – Dichiarazioni:

Questo articolo è stato completamente riscritto in base alle disposizioni introdotte dal D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n. 248 – art. 7 co. 53 e da ultimo, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, del 18/12/2007, che ha dato attuazione a tali disposizioni, in base alle quali viene abolito l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni ICI, ex art. 10 co. 4 D.Lgs. 504/92, in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti per l’applicazione dell’imposta, dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs 18/12/1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 8 – Versamenti:

Al comma 4 vengono inserite le parole: *“dell’art. 1, comma 168 della L. 27/12/2006, n.296”* e *“12 euro”* e introdotto così il nuovo limite di 12 euro sia per i rimborsi, sia per gli accertamenti (cfr. art. 12, comma 7).

E’ stato poi completamente riscritto il comma 5, avente per oggetto immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alla disciplina introdotta dalla L.27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007).

In particolare tale disposizione prevede obblighi per il curatore o il commissario liquidatore i quali devono presentare, entro 90 giorni dalla loro nomina, dichiarazione al Comune, nel cui territorio sono ubicati gli immobili, attestante l’avvio della procedura. Inoltre detti soggetti sono tenuti al versamento dell’imposta, per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Al comma 6 viene eliminato il riferimento all’art. 59, co.1, lett. n) del D.lgs.15 dicembre 1997, 446 a seguito dell’abrogazione intervenuta con l’art.1, co. 175 legge 27/12/2006, n.296 – finanziaria 2007.

Art. 9 – Differimento del termine per i versamenti:

In questo articolo vengono introdotte le parole *“la scadenza del saldo”* e *“la scadenza dell’acconto”*, in luogo di *“20 dicembre”* e *“30 giugno”* atteso che, sempre con la legge finanziaria 2007 sono stati anticipati i termini di versamento dell’imposta rispettivamente al 16 dicembre per il saldo e 16 giugno per l’acconto.

Si è ritenuto di non indicare puntualmente i giorni di scadenza, ma di indicare più genericamente le date di saldo e acconto, per evitare eventuali ulteriori modifiche dovute allo spostamento di tali date.

Inoltre sempre in tale articolo alla lett. b) è stata sostituita la parola *“Giunta”* con *“Consiglio”* rientrando la potestà ivi prevista nei poteri del Consiglio e non della Giunta.

Art. 10 – Accertamenti:

Anche tale articolo è stato in gran parte riscritto a seguito dell’introduzione dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007). In particolare tali disposizioni stabiliscono in 5 anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

Inoltre tali disposizioni prevedono l’obbligo di motivazione, principio questo del resto già affermato dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) con obbligo di allegazione di atti, richiamati nell’accertamento e non conosciuti dal contribuente.

Il comma 2 viene abrogato in quanto di fatto assorbito dalle disposizioni di cui al comma 1, che individuano appunto in 5 anni, il termine per l’emissione dell’avviso di accertamento.

Al comma 4 vengono apportate le parole *“del tasso legale così come previsto dall’art.1 comma 165 della L. 27 dicembre 2006, n. 296”* per aggiornare la disposizione prevista alla nuova disciplina che prevede la possibilità per il Comune di stabilire la misura degli interessi nel limite di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 11 – Attività di controllo:

I primi due commi vengono abrogati, stante l’espressa previsione di cui all’art. 1 comma 175 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 – finanziaria 2007, che ha appunto abrogato tale riferimento.

Al comma 3 conseguentemente le parole *“di cui ai precedenti commi”* sono sostituite con *“ prefissati per l’attività di controllo”*.

Art. 12 – Rimborsi:

Al comma 1 viene introdotto il termine *“cinque”* anni in luogo di *“tre”*, in base al co. 164 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 - finanziaria 2007 il quale fissa per l’appunto, all’infuori dei rapporti pendenti, in 5 anni il termine per la richiesta di rimborso, delle somme versate e non dovute.

Il comma 2 riporta la frase *“la procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da parte del contribuente interessato”*. E’ stata quindi recepita la disposizione di cui al co.164 sopra ricordato ed eliminato il riferimento a 180 giorni, atteso che tale termine è stato introdotto dal comma stesso.

Sono stati poi introdotti i termini *“la domanda”* al fine di coordinare la precedente stesura con la nuova disposizione.

Al comma 3 poi sono state riportate le parole *“ogni documentazione utile ai fini dell’istruttoria non già in possesso dell’ufficio”* per chiarire che nessuna documentazione può essere chiesta al contribuente, qualora già in possesso dell’ufficio.

Inoltre sono state apportate le parole *“così come previsto dall’art.1, comma 165 della L. 27/12/2006 n.296”* per aggiornare tale disposizione alla norma sopra richiamata in materia di calcolo di interessi dovuti.

Al comma 5 sono state introdotte le parole *“ tale termine è applicabile anche nell’ipotesi di domande di rimborso inerenti all’attribuzione di rendite definitive da parte dell’Agenzia del Territorio”*; viene introdotto tale chiarimento al fine di procedere al rimborso, oltre che nel termine prescrizione di 5 anni sopra ricordato, fino a prescrizione ordinaria decennale, quando il rimborso deriva da un comportamento virtuoso da parte del contribuente, che ha versato il tributo sulla base di una rendita provvisoria superiore a quella definitivamente attribuita da parte dell’Agenzia del Territorio.

Al comma 6 vengono introdotte le parole *“in autotutela “ e “con efficacia retroattiva”*; viene in tal modo affermato il principio che in ipotesi di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Agenzia del Territorio che riconosca l’errore di attribuzione della rendita, sussiste il diritto al rimborso con effetto retroattivo, trattandosi di fattispecie diversa da quella disciplinata dall’art. 5 D.Lgs. 504/92 che fa riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo.

Il comma 7 recepisce nella sostanza il limite di 12 euro per il rimborso in armonia con il limite di 12 euro per l’accertamento sopra ricordato.

Art. 13 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree:

Al comma 4 viene introdotto, in sostituzione del termine triennale, il nuovo termine quinquennale per la presentazione della domanda di rimborso.

Al comma 5 vengono sostituite le parole *“concessioni” e/o “autorizzazioni edilizie”* con il termine più corretto *“titoli abilitativi”*, in base al DPR 06/06/2001 N.380.

Al comma 7, vengono ribadite le procedure di rimborso e la misura degli interessi applicabili prima indicati. Tale norma assorbe anche quanto previsto al co.8 del vigente regolamento che viene pertanto abrogato.

Art. 14 – Contenzioso:

Vengono introdotte le parole *“al Comune”* e *“nei 30 giorni successivi mediante deposito dell’atto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Padova “*; per meglio chiarire i termini di costituzione in giudizio, ex D.Lgs. 546/92, riportati nell’attuale stesura dell’articolo stesso.

Art. 16 – Entrata in vigore:

Con tale articolo viene stabilito che le modifiche apportate al regolamento ed evidenziate in neretto nel testo, entrano in vigore il 1° gennaio 2008, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

Art. 17 – Norme transitorie:

Tale articolo viene abrogato in quanto superato a seguito della nuova stesura dell’art.7 (dichiarazioni).

Si dà atto che, le modifiche apportate avranno decorrenza dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge 388/2000, in quanto approvate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale termine è stato stabilito nel 31 marzo 2008 con Decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del D Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come da allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo.
2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

21/01/2008

Il Vice Capo Settore
Gianni Destro

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

22/01/2008

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

22/01/2008

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

Conclusa l'illustrazione dell'Assessore Bortoli la Presidente, prima di dare la parola ai Consiglieri, comunica che l'emendamento proposto dal Consigliere Carabotta è tecnicamente non ammissibile, come da parere congiunto del Responsabile Finanziario e del Segretario Generale (v. documentazione agli atti).

La discussione si svolge con gli interventi dei Consiglieri Menorello e D'Agostino. Risponde l'Assessore Bortoli (OMISSIS)

- durante la discussione **entrano** i Consiglieri D'Agostino, Zanesco, Fede ed **esce** il Consigliere Vettore – presenti n. 31 componenti del Consiglio –

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suesposta proposta

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 21

Astenuti n. 10 (Mazzetto, D'Agostino, Bordin, Menorello, Avruscio, Carabotta, Zanon, Zanesco, Fede, Salmaso)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 28/02/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/03/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino
